



Ministero della Sanità

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, attuazione
della direttiva 90/167/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni
di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi
medicati;

VISTO il decreto 16 novembre 1993, attuativo dell'articolo
4, comma 7 del suindicato decreto legislativo 90/93;

VISTO in particolare, l'articolo 11 del citato decreto 16
novembre 1993;

VISTA la domanda presentata in data 19 ottobre 1993 con cui
il Laboratorio Gamma di Fornaciari-Monari-Pittano con sede legale in
Cavriago (RE) Via Caramaschi 4, chiede il riconoscimento del Laboratorio
Gamma di Fornaciari-Monari-Pittano sito in Cavriago (RE) Via Caramaschi
4;

VISTO il verbale del sopralluogo effettuato dalla
Commissione provinciale di cui all'art. 6 della Legge 15 febbraio 1963,
n. 281, e successive modificazioni, in data 31 maggio 1994, con esito
favorevole, dal quale si evince che il laboratorio in questione è in
possesso delle strutture, delle apparecchiature e del personale
necessari per la effettuazione delle analisi;

D E C R E T A

Art. 1

Il Laboratorio Gamma di Fornaciari-Monari-Pittano sito in
Cavriago (RE) Via Caramaschi 4, è riconosciuto idoneo ad effettuare

./.

le analisi quali-quantitative di mangimi medicati e prodotti intermedi in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto 16 novembre 1993, citato nelle premesse.

Tale autorizzazione deve intendersi limitata, nell'ambito delle analisi quali-quantitative che il laboratorio è idoneo ad effettuare, in relazione alla strumentazione in possesso del laboratorio suddetto all'atto del sopralluogo ispettivo della Commissione provinciale di cui all'art. 6 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Art. 2

Ogni variazione rispetto alla strumentazione inventariata nel verbale del sopralluogo, dovrà essere comunicata al Ministero della Sanità, Direzione Generale dei Servizi Veterinari, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Art. 3

Nei contratti di convenzione tra il laboratorio autorizzato e le aziende produttrici di mangimi medicati e prodotti intermedi dovrà essere riportata la dichiarazione prevista dall'art. 11, comma 1, del decreto 16 novembre 1993.

Art. 4

Copia dei contratti di cui all'art. 3 dovrà essere fatta pervenire al Ministero della Sanità, Direzione Generale dei Servizi Veterinari, entro 30 giorni dalla stipula.

Art. 5

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai soggetti interessati.

Roma, 11 18 OTT. 1995

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dr. R. MARABELLI

MCA/FF/ma03131



PER COPIA CONFORME